SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1993, n. 299.

Regolamento recante sostituzione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 23 marzo 1992, n. 304, che detta disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

93G0324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 luglio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Vincenzo Binetti e on. Daniela Mazzuconi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1993 con il quale gli onorevoli dott. Vincenzo Binetti e dott. Daniela Mazzuconi sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il presente provvedimento è adottato nella salvaguardia delle disposizioni contenute negli artt. 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato sono delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma stabilito dal Ministro.

Art. 3.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi di seguito indicati, di competenza del Ministro.

On. dott. Vincenzo Binetti:

1) Direzione generale dell'organizzazione e degli affari generali relativamente agli uffici II (cancellerie e segreterie giudiziarie), III (personale ausiliario e personale UNEP), V (pensioni), VI (concorsi del personale, escluso quello della magistratura, e assunzioni obbligatorie);

2) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni relativamente agli uffici IV (forniture di attrezzature e beni), V (servizi dei funzionari UNEP e dei messi di conciliazione), VII (libere professioni) con esclusione delle professioni di avvocato e giornalista, VIII (recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, servizi di cancelleria).

On. dott. Daniela Mazzuconi:

1) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

2) Ufficio centrale per la giustizia minorile;

3) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni relativamente all'ufficio VI (edilizia giudiziaria);

4) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni relativamente agli uffici II (notariato), III (ufficio centrale archivi notarili).

Art. 4.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e degli uffici centrali; gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri;

b) le designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni o comitati;

c) gli atti relativi alle nomine, alle promozioni, alle destinazioni nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

d) le comunicazioni al Consiglio di Stato per richiederne il parere;

e) i rapporti con altri organi costituzionali o ausiliari del Governo;

f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1) a 5) della legge n. 421/1992.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro: CONSO

93A4569

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 febbraio 1993, n. **298**.

Regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del «Prosciutto di San Daniele».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione del prosciutto di San Daniele, modificata dall'art. 60, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 12, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, sono adottate norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1990, N. 30, SULLA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE.

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

a) per «legge» si intende la legge 14 febbraio 1990, n. 30;

b) per «organismo abilitato» si intende il consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata ai sensi dell'art. 1, della legge, di cui i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento:

c) per «produzione tutelata» si intende il prosciutto di San Daniele recante il contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per «circuito della produzione tutelata» si intende tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento;

d) per «prescrizioni produttive» si intendono le disposizioni emanate dall'organismo abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge; per «direttive» si intendono tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo abilitato e notificate ai Ministeri di cui alla lettera *b)*;

e) per «produttore di prosciutto di San Daniele», ai fini dell'art. 12, comma 1, lettera *f)*, della legge, si intende il produttore che abbia destinato alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce suine fresche pari almeno all'80% (ottanta per cento), su base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo, espressa in chilogrammi, effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge;

f) per «refrigerazione» si intende che le cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e trasporto ad una temperatura interna tra — 1 °C e + 4 °C;

g) per «prosciuttificio» si intende lo stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste dall'art. 11.

Art. 2.

Prescrizioni produttive

1. L'organismo abilitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo schema delle prescrizioni produttive.

2. Lo schema propositivo delle prescrizioni produttive viene predisposto sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 7, e previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3.

Origine delle cosce suine

1. Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

Art. 4.

Adempimenti degli allevatori

1. Per essere compresi nel circuito della produzione tutelata, gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti è codificati dall'organismo abilitato.

2. A tal fine, gli allevatori interessati presentano richiesta all'organismo abilitato, che ne dispone la codificazione e fornisce loro la documentazione di cui all'art. 5.

3. L'allevatore riconosciuto appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione.

4. Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente codificato dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione, comunque prima dell'avvio alla macellazione.

5. Le modalità di codificazione e di applicazione dei timbri di cui al presente articolo sono stabilite dall'organismo abilitato, su conforme parere della commissione di cui all'art. 32, comma 7.

Art. 5.

Certificazione dell'allevatore

1. All'atto della spedizione dei suini presso il macello, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la certificazione di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge, attestante l'osservanza delle prescrizioni produttive, rilasciandone un esemplare al macellatore e trasmettendone un altro all'organismo abilitato.

2. La certificazione di cui al comma 1 avviene su supporti distribuiti a cura dell'organismo abilitato e dallo stesso prenumerati e codificati.

3. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, nonché per tutti gli accertamenti ritenuti indispensabili.

Art. 6.

Controlli presso gli allevamenti

1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, può avvalersi dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su conforme parere della commissione di cui all'art. 32, i quali destinano a tale scopo proprio personale qualificato.

2. I controlli, in particolare, riguardano:

a) l'osservanza delle prescrizioni produttive;

b) la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'art. 4.

Art. 7.

Adempimenti dei macellatori

1. I macelli che intendono fornire le cosce fresche destinate alla produzione del prosciutto di San Daniele devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un apposito riconoscimento.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme vigenti in materia.

3. L'organismo abilitato provvede alla attribuzione di un codice di identificazione del macello ed alla fornitura del timbro di cui all'art. 8.

Art. 8.

Timbro del macellatore e controlli

1. Sulle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele il macellatore è tenuto alla apposizione del timbro indelebile impresso a fuoco sulla cotenna, in modo ben visibile, secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato.

2. Il timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione.

3. Il macellatore è tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare o di copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dall'art. 5.

4. Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto a trasmettere al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche copia della certificazione stessa, nonché eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato.

5. Il veterinario ufficiale competente mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9.

Laboratori di sezionamento

1. I laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata sono tenuti ad unire alla documentazione accompagnatoria delle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele fotocopia dei documenti previsti dalla vigente normativa amministrativa e sanitaria, relativamente al trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da uno dei macelli riconosciuti, nonché copia della certificazione di cui all'art. 5.

2. I laboratori di sezionamento sono altresì tenuti alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4 dell'art. 8 e ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 9 della legge.

Art. 10.

Spese

1. Le spese derivanti agli allevatori ed ai macellatori in applicazione della legge e del presente regolamento sono regolate dal regime tariffario di cui all'art. 11 della legge e sono commisurate al costo dei servizi resi.

Art. 11.

Riconoscimento del produttore

1. Le aziende che intendono produrre il prosciutto di San Daniele devono essere riconosciute dall'organismo abilitato e, a tal fine, presentano domanda dalla quale risultino:

a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine;

b) la denominazione e la sede della ditta;

c) la sede dello stabilimento nonché la relativa capacità produttiva, con gli estremi della autorizzazione sanitaria in conformità alle norme vigenti in materia.

2. L'organismo abilitato, all'atto del riconoscimento, provvede alla attribuzione di un numero di identificazione del produttore; tale numero figura sul contrassegno di cui all'art. 1 della legge.

3. Sono a carico delle aziende interessate tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente articolo e le spese per le perizie a tal fine richieste dall'organismo abilitato o dall'interessato.

Art. 12.

Idoneità degli stabilimenti

1. Per essere considerati idonei alla produzione del prosciutto di San Daniele, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di:

a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;

b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidità e la temperatura ai livelli prescritti dalle leggi vigenti, per le fasi di salagione e riposo;

c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.

Art. 13.

Registro del produttore

1. Il produttore deve tenere per ogni singolo stabilimento un apposito registro, suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo.

2. Il registro deve indicare:

a) il numero d'ordine progressivo e la data di ogni singola registrazione;

b) il numero delle cosce con l'indicazione della data di apposizione del sigillo e del macello di provenienza;

c) il numero delle cosce con sigillo pervenute da altro stabilimento;

d) il numero delle cosce con sigillo inviate ad altro stabilimento;

e) il numero delle cosce dalle quali viene asportato il sigillo;

f) il numero dei prosciutti muniti di contrassegno, con l'indicazione del numero progressivo del verbale e della data delle relative operazioni.

3. Nel registro sono inoltre annotati, in apposita sezione, le decisioni, le osservazioni ed i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato, relativi ad errori o ad irregolarità riscontrati.

Art. 14.

Controlli presso gli stabilimenti

1. Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento nonché quella di cui all'art. 8, comma 4, ed accerta:

a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;

b) il numero delle cosce fresche munite dei timbri di cui agli articoli 4 e 8;

c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.

Art. 15.

Sigillo

1. Per ottenere l'apposizione del sigillo sulle cosce fresche il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni.

2. L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, comunque prima della salagione, in modo da rimanere visibile permanentemente.

3. Il sigillo riporta l'indicazione del mese e dell'anno di inizio della lavorazione; tale data equivale alla data di produzione ai sensi delle leggi vigenti in materia di vigilanza sanitaria sulle carni.

4. L'incaricato dell'organismo abilitato vieta l'apposizione del sigillo:

a) sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata;

b) sulle cosce non accompagnate dalla prescritta documentazione o prive dei timbri di cui agli articoli 4 e 8;

c) sulle cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.

5. Qualora circostanze pregiudizievoli vengano accertate successivamente, il sigillo eventualmente già apposto è rimosso a cura degli incaricati dell'organismo abilitato, che redigono apposito verbale.

6. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

Art. 16.

Verbalizzazione delle operazioni

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, viene redatto per ogni partita avviata alla produzione tutelata apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;

b) la data della salagione;

c) il numero ed il peso complessivo delle cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;

d) il numero ed il peso complessivo delle cosce ritenute inidonee od oggetto di contestazione;

e) il numero ed il peso complessivo delle cosce sulle quali non è stato apposto il sigillo, o il timbro a fuoco, trattenute presso lo stabilimento, ovvero da rendere al macello conferitore, ovvero da avviare ad altro stabilimento.

2. L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita nell'apposito registro.

3. Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è conservata presso lo stabilimento di lavorazione e l'altra dall'organismo abilitato.

4. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

5. Qualora, in esito al nuovo esame effettuato, le cosce oggetto della contestazione risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione è quella del giorno dell'avvenuta contestazione; le cosce oggetto di contestazione sono custodite con le cautele necessarie per impedire la loro manomissione, previa identificazione, a cura dell'organismo abilitato che le affida in custodia al produttore presso lo stabilimento di lavorazione.

6. L'incaricato dell'organismo abilitato può procedere all'identificazione delle cosce ritenute non idonee e che non costituiscano oggetto di contestazione, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, mediante l'applicazione di specifici contrassegni indicati a verbale.

Art. 17.

Deroga per l'esportazione

1. Il produttore che intende preparare il prosciutto di San Daniele ai fini previsti dall'art. 25 della legge deve presentare richiesta all'organismo abilitato, con la precisazione del paese di destinazione e del numero di prosciutti che si intendono sottoporre a lavorazione previa asportazione della parte distale.

2. L'incaricato dell'organismo abilitato compila apposito verbale dal quale devono risultare:

a) il numero complessivo delle cosce fresche presentate per i fini di cui al comma 1, ed il relativo peso;

b) i riferimenti desumibili dall'apposito registro di cui all'art. 11 della legge, recante tutte le indicazioni previste dall'art. 13, relativamente al numero dell'operazione ed al paese di destinazione;

c) l'eventuale numero e peso delle cosce fresche ritenute non idonee;

d) il numero delle cosce fresche ritenute idonee e sulle quali viene autorizzata l'apposizione del sigillo.

3. In caso di contestazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 16.

4. Le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge sono in ogni caso effettuate prima della salagione.

5. Per l'apposizione del contrassegno valgono le disposizioni del presente regolamento.

6. L'organismo abilitato esercita tutti i controlli ritenuti necessari per verificare la definitiva destinazione del prodotto in esito alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge.

7. Sul registro di cui all'art. 25 della legge devono risultare anche gli estremi di eventuali trasferimenti autorizzati dall'organismo abilitato.

8. In tutti i casi in cui i prosciutti preparati nelle forme previste dall'art. 25 della legge non dovessero essere esportati, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono, nelle forme previste dal presente regolamento, alla rimozione del sigillo e del contrassegno eventualmente appostovi, redigendo del fatto apposito verbale, qualora gli stessi non vengano disossati, o sezionati, o affettati e queste ultime operazioni siano appositamente accertate dall'organismo abilitato.

Art. 18.

Fasi della lavorazione

1. La lavorazione del prosciutto di San Daniele, dalla macellazione sino alla applicazione del contrassegno, avviene attraverso le seguenti fasi:

isolamento;

raffreddamento;

rifilatura;

salagione;

pressatura;

riposo;

lavaggio;

asciugamento;

stagionatura.

2. È consentito l'impiego di sale (cloruro di sodio) e di pepe, con esclusione di ogni trattamento chimico.

3. Nel corso della stagionatura, anche a più riprese, si procede alla sugnatura mediante rivestimento in superficie, sulla porzione scoperta della coscia, con un impasto composto di sugna o strutto, sale, pepe e derivati di cereali; tale impasto non è considerato ingrediente ai fini dell'etichettatura.

4. Completata la lavorazione, è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza nonché la ripetizione di un precedente trattamento, ad esclusione della sugnatura e del lavaggio.

5. Per la stagionatura, le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di superfici finestrate tali da consentire una opportuna ventilazione ed un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche, propri dell'ambiente.

Art. 19.

Trasferimento delle cosce

1. Salvo che nei primi sei mesi della lavorazione, è consentito il trasferimento delle cosce munite del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione del prosciutto di San Daniele.

2. Da parte dell'interessato deve essere presentata preventiva richiesta scritta all'organismo abilitato, che prescrive le modalità da osservare, esercita i necessari controlli e può opporsi al trasferimento con motivato provvedimento scritto.

3. Il trasferimento è consentito, in deroga al comma 1, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso le procedure di cui al comma 2.

4. Ogni operazione di trasferimento, a qualsiasi titolo venga effettuata, deve essere annotata sul registro.

Art. 20.

Controlli ed ispezioni

1. Durante le fasi della lavorazione, gli incaricati dell'organismo abilitato possono operare controlli ed ispezioni sia per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia per accertare la regolarità della tenuta dei registri e di ogni altra documentazione, sia per constatare che le modalità di lavorazione corrispondano alle prescrizioni della legge e del presente regolamento

2. In caso di contestazione, ovvero in caso di accertamenti il cui esito non sia immediato, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono ad una speciale identificazione del prodotto.

3. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 21.

Apposizione del contrassegno

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo e computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposto il sigillo;

b) conformità delle modalità di lavorazione;

c) esistenza delle caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge;

d) rispetto della osservanza dei parametri analitici di cui all'art. 2 della legge.

2. Gli incaricati procedono preliminarmente alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità; se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto, mediante apertura di prosciutti fino ad un massimo di cinque per mille o frazione di mille, che restano a carico del produttore.

3. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.

4. Il contrassegno è apposto, anche in più punti, sulla cotenna del prosciutto in modo da restare visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

5. L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno; gli strumenti devono recare ciascuno il numero di identificazione del produttore di cui all'art. 11, comma 2, e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti.

6. Gli strumenti per l'applicazione del contrassegno possono recare anche speciali segni di identificazione disposti dall'organismo abilitato in funzione delle procedure di controllo.

Art. 22.

Parametri analitici

1. L'organismo abilitato propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i parametri analitici di cui all'art. 2 della legge.

2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata di idonea relazione tecnica concernente la definizione dei parametri analitici e delle relative soglie minime e massime.

Art. 23.

Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno

1. L'incaricato dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino:

a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;

b) la data dell'inizio della lavorazione;

c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto, riportati nell'apposito registro;

d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali è apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni;

e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata;

f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione.

2. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore.

3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

4. I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.

5. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.

Art. 24.

Annullamento del contrassegno

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti non idonei o non conformi.

2. Delle operazioni eseguite è redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno.

3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

Art. 25.

Sezionamento in tranci

1. Le operazioni di riduzione in tranci del prosciutto di San Daniele devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

Art. 26.

Affettamento

1. Le operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto di San Daniele sono effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 1 della legge, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato.

2. Gli interessati devono presentare istanza all'organismo abilitato, indicando:

a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;

b) la ragione sociale e la sede della ditta;

c) la sede del laboratorio di confezionamento;

d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.

3. L'organismo abilitato, espletati gli accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento del laboratorio ed all'attribuzione di uno specifico numero di identificazione.

4. Qualora il laboratorio sia ricompreso nell'ambito di uno stabilimento di produzione già riconosciuto, il numero di identificazione può coincidere con quello attribuito ai sensi dell'art. 11, comma 2.

Art. 27.

Contrassegno sulle confezioni di prosciutto affettato

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di San Daniele ed accertano:

a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non è annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione;

b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono l'asportazione per l'affettamento;

c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei.

2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresì:

a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui è stato asportato il contrassegno;

b) l'avvenuto affettamento ed il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento;

c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno.

3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione, si osservano le procedure di cui all'art. 23.

4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato e copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.

Art. 28.

Abilitazione dei fornitori di confezioni

1. Le ditte confezionatrici riconosciute ai sensi dell'art. 26 devono notificare contestualmente all'istanza ivi prevista e, successivamente, in tempo comunque utile, all'organismo abilitato, la ragione sociale e la sede del fornitore delle confezioni.

2. Il fornitore delle confezioni è abilitato a fornire le stesse con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'organismo abilitato.

Art. 29.

Registro del confezionatore

1. Il laboratorio di confezionamento riconosciuto deve tenere un apposito registro nel quale, per ogni singola operazione, devono essere distintamente indicati:

a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;

b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro di cui all'art. 13 o, nel caso di laboratorio autorizzato non annesso ad uno stabilimento riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto ricevuto,

c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti provvisti del contrassegno;

d) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei;

e) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali è stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento;

f) il peso complessivo netto del prosciutto affettato;

g) il numero delle confezioni prodotte e la data di confezionamento.

Art. 30.

Etichettatura

1. Le indicazioni obbligatorie da riportare nella etichettatura del prosciutto di San Daniele, con le modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono le seguenti:

a) per il prosciutto di San Daniele intero con osso:

1) «prosciutto di San Daniele», seguita da «denominazione di origine tutelata»;

2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del venditore;

3) la sede dello stabilimento di produzione;

b) per il prosciutto di San Daniele confezionato disossato intero, oppure presentato in tranci od affettato:

1) «prosciutto di San Daniele», seguita da «denominazione di origine tutelata»;

2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;

3) la sede dello stabilimento di confezionamento;

4) la data di produzione, qualora il sigillo, o il timbro a fuoco, non risulti più visibile per i fini di cui all'art. 15, comma 3;

5) la quantità netta;

6) il termine minimo di conservazione;

7) le modalità di conservazione;

8) la dicitura di identificazione del lotto.

2. È vietata l'utilizzazione di qualificativi quali, «classico», «autentico», «extra», «super», e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di «disossato» ed «affettato» nonché di altre indicazioni non specificamente previste dal presente articolo, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge.

3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi anche alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato.

4. Qualora venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare il prosciutto di San Daniele deve essere menzionato con la sola dicitura «prosciutto».

Art. 31.

Piano di programmazione

1. L'organismo abilitato può adottare prescrizioni ed emanare direttive in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata.

2. I piani di cui al comma 1, e le eventuali successive modifiche, sono adottati dall'organismo abilitato ed approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

3. I piani sono costituiti da una relazione indicante le motivazioni tecniche, produttive ed economiche, nonché i criteri adottati per la loro formulazione e le modalità di determinazione delle eventuali quote di produzione spettanti ad ogni stabilimento riconosciuto, unitamente ai sistemi di controllo del relativo sviluppo.

4. Nel caso di applicazione dei piani di programmazione, l'aliquota di prodotto a denominazione di origine di cui all'art. 1, lettera *e)*, potrà essere variata secondo criteri omogenei esplicitati dall'organismo abilitato nella relazione di cui al comma 3.

Art. 32.

Consorzi incaricati della vigilanza

1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale.

2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura.

4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.

6. I membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle amministrazioni interessate.

7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili attività di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonché delle direttive adottate dal consorzio stesso.

Art. 33.

Richiesta dell'incarico di vigilanza

1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

a) elenco degli associati, unito ad una dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 della legge;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. La domanda ed i documenti sopraindicati devono essere inviati in triplice copia.

Art. 34.

Svolgimento dell'incarico di vigilanza

1. Il consorzio incaricato della vigilanza in qualità di organismo abilitato deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità una relazione annuale sull'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i bilanci approvati — corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale — nonché copia delle delibere adottate e delle direttive emanate in applicazione della legge.

Art. 35.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale è affidato l'incarico di vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, nei casi previsti dall'art. 2619 del codice civile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è nominato, per la gestione straordinaria, un commissario governativo che provvederà entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza.

4. La revoca è obbligatoria quando vengano meno le condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

5. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare i sigilli, i punzoni, le matrici, i registri e, comunque, tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attività prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 36.

Personale di vigilanza

1. Il personale incaricato della vigilanza può svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonché ottenere copia della stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali; può accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti.

2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel caso

che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto che potrà essere oggetto di addebiti.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è avviata nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo abilitato.

4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti reato, deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente.

5. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.

Art. 37.

Adempimenti ministeriali

1. Indipendentemente dalla sentenza penale di condanna e dall'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni alla legge e comunque, nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della stessa, l'organismo abilitato può richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emissione dei provvedimenti ivi contemplati.

2. La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa degli addebiti mossi e dalle eventuali controdeduzioni inviate dal contravventore.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sussistendo la violazione, determina il periodo di applicazione del provvedimento e ne dà comunicazione all'organismo abilitato il quale notifica il provvedimento alla parte interessata per l'esecuzione.

Art. 38.

Compito degli UU.PP.I.C.A.

1. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell'art. 21 della legge, la comunicazione dell'organismo abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate dal contravventore; l'ufficio predetto esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato, se del caso, la natura della sanzione, provvede alla notifica di cui all'art. 21 della legge, dandone comunicazione all'organismo abilitato.

2. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore puo effettuare, entro sessanta giorni dalla notifica di cui sopra, il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dandone comunicazione all'organismo abilitato; se il contravventore non ha effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'U.P.I.C.A. competente determina la somma dovuta, ingiungendone il pagamento nei modi previsti dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ne dà comunicazione all'organismo abilitato.

3. Qualora la sanzione non abbia natura pecuniaria, l'U.P.I.C.A. ne determina l'entità e incarica per l'esecuzione l'organismo abilitato.

4. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di cui all'art. 21 della legge

Art. 39.

Riconoscimento della qualifica di ispettore

1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio è svolto da ispettori cui è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto di Udine la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.

2. L'organismo abilitato emana il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il personale decade dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro.

4. Il personale incaricato di svolgere i compiti di vigilanza deve essere munito di un documento di riconoscimento rilasciato dall'organismo abilitato o da altra amministrazione pubblica, da esibire ogni volta che si procede ad una operazione di controllo.

Art. 40.

Tenuta e conservazione dei registri, delle certificazioni e dei verbali

1. I registri previsti nel presente regolamento sono forniti e vidimati in ciascun foglio dall'organismo abilitato a richiesta e spese delle ditte interessate e devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata effettuata l'ultima registrazione. Tutte le registrazioni sugli stessi devono essere effettuate, senza abrasioni o spazi in bianco, entro il giorno successivo a quello delle operazioni cui si riferiscono.

2. Ciascun esemplare o copia dei certificati di cui all'art. 5, dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato in base alle disposizioni del presente regolamento e di ogni altro documento prescritto dallo stesso, deve essere conservato in fascicoli annuali, almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata la certificazione o redatto il verbale o il documento.

Art. 41.

Disposizioni transitorie

1. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme di cui all'art. 30 è concesso un periodo di smaltimento di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, sono applicabili a decorrere dalla data del rinnovo delle cariche sociali immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 176

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 30/1990 è il seguente:

«Art. 12 *(Norme di esecuzione).* — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;

b) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;

c) le modalità per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

d) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'art. 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;

f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2;

g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'art. 11, comma 1;

h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'art 2, comma 1, lettera *f)* e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— L'art. 1 della legge n. 30/1990, come sostituito dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è così formulato:

«Art. 1. — 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli», riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;

b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura».

— Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 30/1990 prevede che:

«1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui all'art. 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'art. 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità».

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 30/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il comma 2 dell'art. 3 della legge 30/1990 prevede che: «2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 30/1990 è il seguente:

«1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele».

Nota all'art. 10:

— L'art. 11 della legge n. 30/1990 è così formulato:

«Art. 11 *(Strumenti e tariffe di controllo)*. — 1. L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni, nonché i sigilli di cui controlla l'apposizione, presiede all'applicazione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della presente legge anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'art. 1.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e delle prestazioni eseguite dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dall'organismo abilitato, comporta l'interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni e prestazioni, nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'art. 2758 del codice civile».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 30/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 30/1990 si veda la nota all'art. 10.

— L'art. 25 della legge n. 30/1990 è così formulato: «Art. 25 *(Esportazione)*. — 1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso i Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformità delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'asportazione della parte distale dovrà avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'art. 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'art. 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'art. 4.

3. I prosciutti che hanno subito l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all'art. 10.

4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresì dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti».

Nota agli articoli 21 e 22:

— L'art. 2 della legge n. 30/1990 è così formulato:

«Art. 2 *(Caratteristiche merceologiche)*. — 1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:

a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;

b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;

c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;

d) il sapore dolce delle carni;

e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura;

f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'art. 10».

Nota all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 30/1990 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 30:

— Il D.Lgs. n. 109/1992 riguarda l'attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Nota all'art. 33:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 è il seguente:

«Art. 10 *(Vigilanza e controllo)*. — 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanità.

2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo abilitato. Questo può essere un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanità, d'intesa tra loro;

b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità».

Note all'art. 35:

— Si trascrive il testo dell'art. 2619 del codice civile:

«Art. 2619 *(Controllo sull'attività del consorzio)*. — L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso».

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 si veda in nota all'art. 33.

Note all'art. 38:

— L'art. 22 della legge n. 30/1990 è così formulato:

«Art. 22 *(Norme procedimentali)*. — 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perché proceda alla irrogazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento».

— Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 689/1991, recante modifiche al sistema penale: «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».

Note all'art. 39:

— Si trascrive il testo dell'art. 57 del codice di procedura penale:

«Art. 57 *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*. — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55».

— Gli articoli 133 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, così recitano:

«Art. 133. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse».

«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto».

93G0367

DECRETO 6 agosto 1993.

Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dall'Islanda.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 990 nel nuovo testo recato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 ed in particolare i numeri 3, 4 e 7;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990, ed è stato altresì autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera», di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973;

Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/166/CEE);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991 con il quale, a norma dell'art. 6 della legge n. 990 così come modificato dall'art. 1, n. 2, lettera *b)*, della legge n. 242, è stato approvato lo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972, 28 giugno 1973, 11 dicembre 1973, 13 maggio 1974, 31 maggio 1986 e 16 giugno 1988 con i quali l'UCI è stato abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea nonché nel territorio di altri Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1991, recante «Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da determinati Stati esteri»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 dicembre 1992 (93/43/CEE), relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Decreta:

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1991, l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino si considera assolto anche per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dall'Islanda e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra gli uffici nazionali di assicurazione del 15 marzo 1991.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4573

DECRETO 9 agosto 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale emanato in data 27 luglio 1993 con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di revisione rilasciata alla «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, con decreto interministeriale del 6 maggio 1983, poi confermata con succssivo decreto interministeriale del 1° febbraio 1988;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la predetta società con relativa nomina del collegio dei commissari liquidatori;

Decreta:

1. La «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, largo Richini n. 10, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori nelle persone dei signori:

dott. Carlo Rava, nato a Torino il 1° aprile 1932;

dott. Gianluigi Albano, nato a Bari il 12 marzo 1961;

dott. Silverio Ianniello, nato a Salerno il 19 febbraio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4530

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che il giorno 17 luglio 1993 quel direttivo ufficio non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza.

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento è accertato per il giorno 17 luglio 1993.

Il presente decreto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale reggente: VIGILANTE

93A4446

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 luglio 1993.

Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni, comunità montane e consorzi per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per gli anni 1994, 1995 e 1996.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al comma 1, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1994 i soli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali inerenti tra l'altro i tassi di copertura del costo dei servizi;

Considerato che gli enti locali da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 45, sono da individuarsi tra amministrazioni provinciali, comuni e comunità montane;

Visto il comma 8 dello stesso art. 45 il quale dispone che agli enti locali individuati ai sensi del predetto comma 2 sono applicabili le disposizioni relative alla copertura del costo dei servizi previste dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Visto l'art. 14 del citato decrto-legge n. 415 del 1989 concernente la «copertura tariffaria del costo di taluni servizi», il quale ai commi 1, 2, 3 e 4 sanciti, rispettivamente, che:

il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;

il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa;

le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori, in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione;

i costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature «... Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale ...»;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale sancisce che «... le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale»;

Visto l'art. 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale al comma 8 sancisce, inoltre, che agli enti inadempienti sia comminata una sanzione pari al tre per cento del contributo ordinario dell'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta, in unica soluzione non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 45 comma 8 le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 1994-1996, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni comunità montane ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Ravvisata la necessità di indicare le modalità delle predette certificazioni;

Sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

Sentita l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Sentita l'Unione nazionale comuni comunità montane ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Visto il precedente decreto in data 5 agosto 1992 concernente la delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione della copertura per il triennio 1994-1996, nelle misure minime indicate in premessa, rispettivamente del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.

Art. 2.

La parte di certificazione concernente la dimostrazione della copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale e del costo complessivo del servizio degli acquedotti contengono l'anlisi dei costi di gestione dei servizi con riferimento alle spese per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per i trasferimenti e per gli ammortamenti. Sono, inoltre, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tariffe e contribuzioni, per i servizi a domanda individuale, e solo da tariffe per il servizio degli acquedotti.

La parte di certificazione concernente la dimostrazione della copertura minima del costo complessivo del servizio di nettezza urbana contiene l'analisi dei costi con riferimento alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, a quelle per lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico ed a quelle per altri servizi. Sono, inoltre, specificati gli oneri relativi al personale, all'acquisto di beni e servizi, ai trasferimenti ed agli ammortamenti. Sono, infine, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tassa e da altre entrate.

Le certificazioni contengono, inoltre, un apposito riguardo destinato all'indicazione del tasso di copertura determinato nel modo seguente:

Servizi a domanda individuale (quadri 2.1 - 2.2): rapporto tra il totale degli accertamenti di entrata indicati a colonna H riga A ed il totale degli impegni di spesa indicati a colonna E riga 21 - I;

Servizio nettezza urbana (quadro 3): rapporto tra il valore degli accertamenti di entrata indicato a colonna F riga A, relativo alla sola tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritti a ruolo ed il totale degli impegni di spesa indicati a colonna E riga 3 - I;

Servizio degli acquedotti (quadro 4): rapporto tra il valore degli accertamenti di entrata indicato a colonna F rig A, relativo alle tariffe, ed il totale degli impegni di spesa indicato a colonna E riga I.

Art. 3.

Gli enti di cui all'art. 45, comma 2 lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cui fa carico l'onere della certificazione di cui al comma 8, sono tenuti alla presentazione della stessa, a partire dall'anno 1994, qualora abbiano adottato la delibera di dissesto finanziario entro il 28 febbraio 1995. Gli enti che abbiano adottato la suddetta delibera tra il 1° marzo 1995 ed il 28 febbraio 1996 sono tenuti alla presentazione della certificazione a partire dall'anno 1995, e così via per gli anni successivi.

Con separato provvedimento saranno indicati i criteri di individuazione degli enti in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, cui fa carico l'onere della certificazione, di cui al comma 8 per l'anno 1994 (sulla base del conto consuntivo dell'anno 1992) per l'anno 1995 (sulla base del conto consuntivo dell'anno 1993), per l'anno 1996 (sulla base del conto consuntivo dell'anno 1994).

Art. 4.

I certificati devono essere trasmessi, anche se in tutto o in parte negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 1995 per la certificazione relativa all'anno 1994, del 31 marzo 1996 per la certificazione relativa all'anno 1995, del 31 marzo 1997 per la certificazione relativa all'anno 1996, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti locali di quella regione ed ai commissariati del governo di Trento e di Bolzano per gli enti locali delle rispettive province. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in duplice originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × 29,7 sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

Art. 6.

Le certificazioni che risultino incomplete oppure redatte su modelli non idonei alla lettura ottica, per caratteristica ovvero per modalità di compilazione, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

ANNO

CODICE ENTE

QUADRO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana.

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ESISTENTI SI
NO

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Asili nido (costi di gestione indicati al 50%)	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ... .

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ALL. 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI [ ] NO [ ]

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° [ ] del [ ]

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° [ ] del [ ]

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° [ ] del [ ]

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° [ ] del [ ]

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale, oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo	Altre entrate	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del [ ] %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo all'anno di riferimento del certificato
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CICF FNTF

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE: Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N ☐

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

ANNO

CODICE ENTE

QUADRO 1

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del comune;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del comune.

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL SINDACO	IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. . ...)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

LETTURA

CODICE ENTE

ESISTENTI SI [ ] NO [ ]

QUADR 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

COSTI DI GESTIONE						
Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Asili nido (costi di gestione indicati al 50%)	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti térmali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

CODICE DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE: Personale:oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. .. ..)

IL SEGRETARIO (Sig .. . .)

IL RAGIONIERE (Sig. ... .)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

LETTURA

ESISTENTE SI
NO

.I AI P 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n°		del	
trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n°		del	
L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n°		del	
trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n°		del	

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale, oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo F	Altre entrate G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del .... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo all'anno di riferimento del certificato
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

TA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ____ del ____

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ____ del ____

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato tra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

93A4444

OTTICA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1993.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere della commissione vitivinicola della regione Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Montefalco» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 27 novembre 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

Limitatamente alla tipologia dei vini «Montefalco» rosso, in via transitoria, fino al 31 agosto 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini «Montefalco», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Allo scadere del periodo transitorio di cui al comma 1, i vigneti saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montefalco» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Montefalco», obbligatoriamente seguita dalla specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montefalco» bianco:

Grechetto: non inferiore al 50%,

Trebbiano toscano: da 20 al 35%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia, presi da soli o congiuntamente, per la restante parte.

«Montefalco» rosso:

Sangiovese. dal 60 al 70%;

Sagrantino: dal 10 al 15%;

altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia, presi da soli o congiuntamente, per la restante parte.

Art. 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» devono essere prodotte nella zona di produzione, appresso indicata, che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, tutti in provincia di Perugia.

Tale zona è così delimitata.

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q 360 in prossimità del passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q 411, q. 424 e q 455 Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q 552, q. 549 (C. Mancini) e q 456. Continua in direzione C Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare i confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431 e 435. Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S.Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q 528 Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q 344, raggiunge località Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q 491, C Antica, q 479, q 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che sende a quota 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226 e 228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316 che segue per breve tratto Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C La Botte, podere La Romita, q 395 e C Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino lungo il quale risale toccando q 378 fino a raggiungere la q. 550 Sempre lungo il corso d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C Puccini e raggiunge, superata q 626, il fosso esistente, in prossimità di q 647 Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q 304 dopo aver superato C Figarelli Da q 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimità della q 455 Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrareccia per la località di Collacio La percorre in direzione nord fino a q 338 ove raggiunge il fosso Rapace Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua Risale quest'ultimo fino a q 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q 213 in prossimità di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q 206 ove la delimitazione ha avuto inizio

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adeguate con esclusione di quelli impiantati nei fondovalle

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmene usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini

È esclusa ogni pratica di forzatura

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco non deve essere superiore a q 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso non deve essere superiore a q. 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72% per il «Montefalco» bianco ed al 70% per il «Montefalco» rosso.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Montefalco» bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%, al «Montefalco» rosso dell'11,5% e al «Montefalco» rosso «riserva» del 12%.

Ai fini della vinificazione della tipologia rosso «riserva» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art 3.

E inoltre facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle situazioni tradizionali, consentire che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno, Spoleto e, per il solo invecchiamento, nell'ambito del comune di Marsciano in provincia di Perugia, a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole od associate che già vinificano o invecchiano al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche

Il vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di almeno trenta mesi, di cui dodici in botti di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco e «Montefalco» rosso all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montefalco» bianco.

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, fruttato,

sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille,

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Montefalco» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Il vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso «riserva», poveniente da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%, sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50%.

Art. 7.

Nella designazione del vino «Montefalco» la specificazione aggiuntiva «riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Montefalco»; in ogni caso la specificazione «riserva» deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Montefalco», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine «Montefalco» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato l'audativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8

I vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco, «Montefalco» rosso, e «Montefalco» rosso «riserva» per l'immissione al consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un volume non superiore a 5 litri, chiuse con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montefalco», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4448

DECRETO 3 agosto 1993.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere dal Canada.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione del Consiglio n. 93/365/CEE del 2 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 1° aprile 1995.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname è stato lavorato presso segherie o trattato in adeguati impianti che «Agriculture Canada» ha approvato ed ammesso a partecipare al programma di verifica del trattamento termico;

b) si è proceduto ad un trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56°C, in forni controllati, verificati ed approvati da un organismo collaudatore indipendente all'uopo riconosciuto da «Agriculture Canada»; i dati relativi al tempo e alla temperatura del trattamento cui è sottoposta ciascuna partita vanno registrati e conservati;

c) la verifica di cui alla lettera *b)* va effettuata applicando un metodo che consenta di determinare, in condizioni estreme, il tempo necessario per mantenere per 30 minuti ad una temperatura di 56°C la parte più interna del legname; in base a tale verifica va definito, per ciascun forno, lo schema operativo per il trattamento;

d) i forni di cui alla lettera *b)* sono dotati di un impianto tarato per la registrazione della temperatura raggiunta durante il trattamento; anche tale impianto deve venir verificato dall'organismo collaudatore di cui alla lettera *b)*;

e) se risultano rispettate le prescrizioni della lettera *b)*, un incaricato della segheria di cui alla lettera *a)* appone o fa apporre un marchio normalizzato sul quarto superiore destro di una delle superfici longitudinali di ciascun pacco affastellato;

f) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato da «Agriculture Canada», predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da *a)* ad *e)*;

g) un sistema di controllo prevede che ispettori di «Agriculture Canada» procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera *a)*, nonché ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

h) il legname è scortato da un «certificato di trattamento termico in forno», definito nell'ambito del programma di cui alla lettera *a)*, conforme al modello riportato in allegato al presente decreto e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie autorizzate a partecipare a detto programma approvato da «Agriculture Canada».

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

HEAT TREATMENT CERTIFICATE — USING HEAT CHAMBERS

CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR AVEC CHAMBRES THERMIQUES

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Référence d'entrée aux douanes	Certificate No / N° de certificat
		Date (of / d inspection/certification)
	Buyer Contract No N° du contrat de l'acheteur	Lot No / N° du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N° de scierie (logo de l'organisme / n°)

Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire

Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de depart	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division and the products covered by this document are subject to occasional pre shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers

Ce document a ete delivre en vertu du programme officiellement approuve par la division de la protection des vegetaux d'Agriculture Canada Les produits indiques sur ce document peuvent être inspectes a l'occasion par cet organisme avant l'expedition sans qu'aucune responsabilite financiere ne soit imputee a l'organisme ou a ses agents

The coniferous lumber to which this certificate applies has been heated to achieve thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector

Le bois de conifere debite qui est visé par le present certificat a éte soumis a un traitement thermique d'une duree mortelle pour le nematode du pin et son vecteur

Authorized person responsible for certification - Personne autorisee responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expediteur

———— and / et ————

Print / En majuscules — Signature — date

USE OF CERTIFICATE

- Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada

- Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country

Exporter - for optional use of exporter

Consignee - for optional use of exporter

Import entry reference - for use by country to which document is directed

Contract No - the buyer contract number

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/agency Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate This is required by Agriculture Canada

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber

Mill - refers to the mill name or division and provides the address This information may be pre printed on to the certificate

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme The mill number may be pre-printed on to the certificate It consists of two parts, a grading agency logo and a number

Ship name - for optional use of exporter

Point of loading - for optional use of exporter

Port of exit - for optional use of exporter

Port of destination - for optional use of exporter

Country of origin - Canada

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i e mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment The individual certificates need not accompany the goods This single certificate constitutes a re-certification

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate The signature indicates the lumber has been properly heat treated, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates as the standard format illustrates They may be printed electronically The approved mill number may be pre-printed on the documents.

USAGE DU CERTIFICAT

- Ne doit être emis que par les organismes de classements, scieries ou expediteurs approuves et repertories par Agriculture Canada

- *Tous les espaces ombrages sont reserves a l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expediteur, de l'exportateur ou du pays importateur*

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur

Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat

Numéro du contrat - Numero du contrat de l'acheteur

Numéro du certificat - Se refere a un numero devant être assigne par la scierie ou l'expediteur approuve Chaque certificat doit avoir un numero individuel qui l'identifie C'est une exigence d'Agriculture Canada

Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scie ont eu lieu

Numéro du lot - *Numero du lot du bois debite assigné par la scierie*

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l adresse Ces renseignements peuvent être imprimes a l'avance sur le certificat

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - *Numero* d'approbation assigne par Agriculture Canada aux participants au programme Afin d'eviter toute confusion, le numero peut correspondre au numero de scierie assigne par les organismes de classement Seuls les scieries et les expediteurs repertories et approuves par Agriculture Canada peuvent participer au programme Le numero de scierie peut être imprime a l'avance sur le certificat Il est compose de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre

Nom du navire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Lieu de chargement - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port de départ - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port destinataire A l'usage facultatif de l'exportateur

Pays d'origine - Canada

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilises que pour le bois debite destine aux pays qui ont approuve leur usage

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des especes, marques, categories, nombre de paquets, numeros de lot, volume et autres descriptions appropriees Si l'espace sur la formule n est pas suffisant, ajouter des pages supplementaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » *le nombre de pages que vous avez ajoutees Ces dernieres doivent porter le numero de la scierie, le numero du certificat et la signature*

Si le chargement est constitue de plusieurs chargements accompagnes *de certificats individuels, inscrire les numeros des certificats* (c-a-d les numeros de la scierie et les numeros des certificats et dates) sur le certificat qui decrit l'ensemble du chargement Il n'est *pas necessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxieme certification*

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat a la scierie ou le representant de l'expediteur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier *son nom à côte de la case reservee a la signature Elle* doit egalement signer le certificat, a titre de personne autorisee au nom de la scierie ou de l'expediteur La signature indique que le bois a ete traité a la chaleur convenablement, qu'il a été inspecte et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur

Destination du certificat - Le certificat original doit être présente *aux autorites competentes du pays importateur lorsque le bois est* decharge dans le pays Les emetteurs des certificats doivent eux-*memes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de verification par Agriculture Canada.*

Production et impression des certificats - Les scieries et les expediteurs doivent assurer la reproduction des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuve de la scierie.

93A4512

DECRETO 3 agosto 1993.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L. dagli U.S.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione del Consiglio n. 93/357/CEE del 26 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE per quanto riguarda il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originario degli Stati Uniti d'America;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 il legname di conifere (Coniferales) ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originario dagli Stati Uniti d'America, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 settembre 1993, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazione dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato e controllato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America («Animal and Plant Health Inspection Service, UD Department of Agricolture»), devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dal sopra menzionato servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti d'America, devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori del servizio di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)* che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma dal servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti d'America e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 2.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 1.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL **Issued in the U.S.A.**	CERTIFICATE NUMBER BILL OF LADING NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL	NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE *(Optional)*

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS ALSO INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT *(Lot number and volume are required)*	

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U S Department of Agriculture The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency No liability shall be attached to the U S Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

93A4513

DECRETO 3 agosto 1993.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dal Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione del Consiglio n. 93/360/CEE del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 il legname di Thuja, originario del Canada, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 1° aprile 1995.

Art. 2.

Il legname di Thuja, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.4 della direttiva n. 77/93/CEE è stata verificata da selezionatori addestrati, qualificati e appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato e controllato da «Agriculture Canada, Plant Protection Division»;

b) i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)* sono stati eseguiti nelle segherie da ispettori dell'industria o loro agenti e presso i porti da ispettori dello spedizioniere, tutti qualificati e appositamente autorizzati da «Agriculture Canada, Plant Protection Division»; il sistema di controllo deve altresì prevedere che ispettori di detto ufficio procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

c) il legname è scortato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *a)*, che sia conforme al modello che figura in allegato al presente decreto, che sia rilasciato da persona autorizzata, per conto di segherie o spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma da «Agriculture Canada, Plant Protection Division» e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nell'ambito del medesimo programma, riprodotte sul retro del modello citato.

Se il «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» è stato rilasciato per conto di uno spedizioniere, esso deve fondarsi su analoghi certificati fornitigli dalle segherie riconosciute e/o sui risultati di ispezioni effettuate sotto la sua responsabilità.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET DE CONTRÔLE DES TROUS DE VERS

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Reference d'entree aux douanes	Certificate No / N de certificat
		Date (of / d inspection/certification)
	Buyer Contract No N du contrat de l acheteur	Lot No / N du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Sciene (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N de sciene (logo de l organisme / n)
Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire
Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de depart	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division and the products covered by this document are subject to occasional pre shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers

Ce document a ete delivre en vertu du programme officiellement approuve par la division de la protection des vegetaux d Agriculture Canada Les produits indiques sur ce document peuvent être inspectes a l'occasion par cet organisme avant l expedition sans qu'aucune responsabilite financiere ne soit imputee a l organisme ou a ses agents

This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country

Ce bois debite a ete examine par un inspecteur de sciene, expediteur ou autre personne autorisee et est certifie avoir ete ecorce pour se conformer au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnee aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'ecorçage et la surveillance des trous de vers du bois importe

Authorized person responsible for certification Personne autorisee responsable du certificat au nom de la sciene/de l'expediteur

and / et

Print / En majuscules — Signature — date

AGR 3809 (89/09)

USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

● Shall only be issued by grading agencies mills or shippers approved by Agriculture Canada

● Shaded areas are for optional use of mill agency or shipper, exporter or importing country

Exporter for optional use of exporter

Consignee - for optional use of exporter

Import entry reference - for use by country to which document is directed

Contract No - the buyer contract number

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate This is required by Agriculture Canada

Date of inspection/certification refers to the date on which the inspection and certification occurred

Lot No - *refers to the mill lot number of the lumber*

Mill refers to the mill name or division and provides the address This information may be pre printed on to the certificate

Mill No (or Shipper No) refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme The mill number may be pre printed on to the certificate It consists of two parts, a grading agency logo and a number

Ship name for optional use of exporter

Point of loading - for optional use of exporter

Port of exit - for optional use of exporter

Port of destination - for optional use of exporter

Country of origin Canada

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use

Description of consignment - must include information on the *species, marks, grades, numbers of packages* lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors If space on the form is insufficient, attach additional pages and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment block the number of supplementary pages appended These additional pages must bear the mill number certificate number and signature

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i e mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment The individual certificates need not accompany the goods This single certificate constitutes a re certification

Name and signature the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block The authorized accountable person for the mill/shipper/ agency should sign the certificate The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to *Monochamus* grub hole control, inspected *and meets the importing country s* requirements

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates They may be printed electronically The approved mill number may be pre-printed on the documents

AGR 3809 (89/08)

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

● Ne doit être emis que par les organismes de classements scieries ou expediteurs approuves et repertories par Agriculture Canada

● Tous les espaces ombrages sont reserves a l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expediteur, de l'exportateur ou du pays importateur

Exportateur - A l'usage facultatif de l'exportateur

Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat

Numéro du contrat Numero du contrat de l'acheteur

Numéro du certificat - Se refere à un numero devant être assigne par la scierie ou l'expediteur approuvé Chaque certificat doit avoir un numero individuel qui l'identifie C'est une exigence d'Agriculture Canada

Date d'inspection/certification - Date a laquelle l'inspection et la certification du bois scie ont eu lieu

Numéro du lot - Numero du lot du bois debite assigne par la scierie

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse Ces renseignements peuvent être imprimes a l avance sur le certificat

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numero d'approbation assigne par Agriculture Canada aux participants au programme Afin d'eviter toute confusion, le numero peut correspondre au numero de scierie assigne par les organismes de classement Seuls les scieries et les expediteurs repertories et approuves par Agriculture Canada peuvent participer au programme Le numero de scierie peut être imprime à l'avance sur le certificat Il est compose de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre

Nom du navire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Lieu de chargement À l'usage facultatif de l'exportateur

Port de départ - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port destinataire A l usage facultatif de l'exportateur

Pays d'origine - Canada

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilises que pour le bois debite destine aux pays qui ont approuve leur usage

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des especes, marques, categories, nombre de paquets, numeros de lot, volume et autres descriptions appropriees Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplementaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutees Ces dernieres doivent porter le numero de la scierie le numero du certificat et la signature autorisee

Si le chargement est constitue de plusieurs chargements accompagnes de certificats individuels, inscrire les numeros des certificats (c a d les numeros de la scierie et les numeros des certificats et dates) sur le certificat qui decrit l'ensemble du chargement Il n'est pas necessaire d'envoyer les certificats individuels car cela constituerait une deuxieme certification

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat a la scierie ou le representant de l'expediteur ou l'organisme de classement doit imprimer, ecrire lisiblement ou dactylographier son nom a côte de la case reservee a la signature Elle doit egalement signer le certificat, a titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expediteur La signature indique que le bois a ete ecorce convenablement, que les trous de vers de *Monochamus* ont ete contrôles, qu'il a ete inspecte et qu'il satisfait aux *exigences du pays importateur*

Destination du certificat - Le certificat original doit être presente aux officiels competents dans le pays importateur quand le bois est decharge dans le pays Les emetteurs des certificats doivent eux memes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de verification par Agriculture Canada

Production et impression des certificats - Les scieries et les expediteurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, à partir du certificat normalisé Il est permis de les imprimer électroniquement Il est également permis d'imprimer à l'avance le numero approuvé de la scierie

93A4514

DECRETO 3 agosto 1993.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione che autorizza gli Stati membri a derogare determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina;

Ritenuto pertanto recepire eccezionalmente la decisione anzidetta per un periodo limitato, al fine di soddisfare le esigenze di alcuni coltivatori che hanno già da tempo programmato l'approvvigionamento di dette piantine;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 settembre 1993.

Art. 2.

Le piantine di fragole di cui all'articolo precedente, da destinare solo alla produzione di frutta, devono:

a) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate;

b) essere coltivate su superfici:

situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita e

situate ad almeno un km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente decreto,

situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto, e

che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

c) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte *A* degli allegati I e II del decreto ministeriale 18 giugno 1993 di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità. Le piantine infette o infettate devono essere eliminate. Le altre piantine devono se del caso essere sottoposte a trattamento adeguato;

d) risultare indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera *c)*;

e) essere prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.

Art. 3.

Le piantine devono essere accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale 18 giugno 1993.

Detto certificato deve contenere:

indicazioni dettagliate sull'ultimo trattamento subito prima dell'esportazione;

la dichiarazione supplementare che «la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto».

Art. 4.

L'importatore deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali indicando:

il tipo di materiale e il quantitativo;

la data dichiarata d'importazione;

l'azienda dove verranno messe a dimora le piantine.

I servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni dovute e verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.

Art. 5.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi all'importazione di piantine di fragole e alle ispezioni eseguite, nonché eventuali intercettazioni di partite non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4515

DECRETO 3 agosto 1993.

Sospensione dell'applicazione del decreto ministeriale 18 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, per un periodo di sessanta giorni, nei confronti degli operatori che non ancora si sono potuti adeguare a dette misure.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonché le direttive della Commissione n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1° dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che ha recepito le direttive sopracitate;

Considerato che è necessario per gli operatori avere a disposizione un adeguato periodo di tempo per conformarsi alle procedure amministrative ed alle misure fitosanitarie adottate con detto decreto, sicché si rende opportuno consentire un regime transitorio di applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'applicazione del decreto ministeriale 18 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, viene sospesa, per un periodo di sessanta giorni, nei confronti degli operatori che non ancora si sono potuti adeguare a dette misure.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4532

DECRETO 4 agosto 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 marzo 1991 riguardante: «Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48 ed in particolare l'art. 6-*bis*, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1991, con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento della predetta anagrafe, modificato da ultimo con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992;

Considerata l'opportunità di posticipare il termine di scadenza previsto dal decreto ministeriale sopracitato per l'iscrizione all'anagrafe, in modo da consentire una ulteriore attività di informazione presso gli operatori in una fase in cui devono essere adottate, nel settore lattiero, complesse misure applicative della normativa comunitaria sulle quote latte;

Decreta:

Articolo unico

1. Al secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, come modificato dal decreto ministeriale 9 novembre 1992, la data del 30 ottobre 1993 è sostituita con la data 31 dicembre 1993.

2. Al terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, come modificato dal decreto ministeriale 9 novembre 1992, il termine «dall'aprile 1994» è sostituito dal termine «dall'ottobre 1994».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4516

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1993.

Integrazione del contingente delle serie speciali di monete millesimo 1992.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1992, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della morte di Piero della Francesca;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1993, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1992;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1992, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in L. 30.750.000 pari a n. 61.500 pezzi di cui:

L. 26.000.000 pari a n. 52.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.750.000 pari a n. 9.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Piero della Francesca, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1992, è stabilito in L. 30.750.000 pari a n. 61.500 pezzi, di cui:

L. 26.000.000 pari a n. 52.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.750.000 pari a n. 9.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1992, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 500 d'argento Piero della Francesca, viene fissato in 61.500 per il valore nominale di L. 116.112.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4517

DECRETO 27 luglio 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 agosto-14 settembre 1993 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, ed in particolare, agli articoli 13 e 14

riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito ogevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 13,20 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio-14 agosto 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 agosto-14 settembre 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1993, è pari al 12,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1993, è pari al 12,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A4445

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 luglio 1993.

Esecutività delle mappe relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 27 settembre 1967, col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale n. 4/15 del 2 gennaio 1985 con cui sono state rese esecutive le mappe relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria;

Considerato che le mappe n. 1 e n. 14 della sezione Gallina così come rese esecutive con il citato decreto ministeriale, sono risultate inficiate da errore di fatto e che, di conseguenza si è reso necessario provvedere ad una riforma parziale, limitatamente alle mappe stesse n. 1 e n. 14 della sezione Gallina, del provvedimento ministeriale impositivo dei vincoli aeroportuali;

Considerato che le mappe rettificate, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* del codice della navigazione, sono state depositate in data 11 febbraio 1992 negli uffici del comune di Reggio Calabria;

Considerato che dell'avvenuto deposito è stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* del codice della navigazione mediamente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1992, nel quale è stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni che lo riguarda e la decreto ministeriale 13 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 27 settembre 1967, entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe n. 1 e n. 14 della sezione Gallina così come rettificate;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 13 settembre 1967 non sono state proposte opposizioni;

Decreta:

Le mappe n. 1 e n. 14 della sezione Gallina, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1993

Il Ministro: COSTA

93A4447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Conferma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, della percentuale di flottante del 10%, ivi stabilita in via generale, per le azioni ordinarie della società Buton S.p.a. (Deliberazione n. 7290).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10 comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, il quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla data di pubblicazione della delibera stessa;

Considerato che attualmente, secondo la definizione di flottante fornita nella suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie della società Buton S.p.a. risulta pari allo 0,55% e perciò inferiore al 10%;

Considerato il controvalore giornaliero medio degli scambi e la quotazione attuale dei suddetti titoli e le condizioni generali del mercato;

Considerato che un limite di flottante inferiore al 10% per il titolo Buton S.p.a. non è idoneo a garantire la regolarità delle negoziazioni sul mercato;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, per le azioni ordinarie della società Buton S.p.a. viene confermato il limite percentuale di flottante ivi stabilito in via generale nella misura del 10%.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 3 agosto 1993

Il presidente: BERLANDA

93A4519

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 3 aprile 1987 relativo alle modificazioni dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questa Università, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 settembre 1989 per gli indirizzi morfologico-funzionale e biologico-ecologico;

Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici di questa Università si sono adeguati a quanto espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 settembre 1989;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

L'art. 22 del titolo I, parte II, nella parte relativa alla laurea in scienze biologiche, è così integrato:

la laurea in scienze biologiche (negli indirizzi morfologico-funzionale, biologico-ecologico).

L'art. 30 del titolo I, parte II, è sostituito dal seguente:

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura del corso.

Elenco dei corsi obbligatori del triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(a)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(b)*;
9) citologia ed istologia *(c)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(d)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

I consigli di corso di laurea e di facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano la didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di loro competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale.

Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti e, inoltre, di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui dei laboratori di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione si articola in quattro indirizzi, ognuno dei quali deve comprendere non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo morfologico-funzionale:*

antropologia (facoltativo);
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) *Indirizzo biologico-ecologico:*

botanica II;
ecologia applicata;
zoologia II;
chimica dell'ambiente.

(a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(b) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(c) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(d) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale e il colloquio di inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei corsi non obbligatori:

algologia;

analisi biochimico-cliniche;

anatomia vegetale;

antropometria;

batteriologia;

biochimica cellulare;

biochimica comparata;

biochimica fisica;

biochimica industriale;

biochimica macromolecolare;

biochimica vegetale;

biocristallografia;

biofisica;

biologia cellulare;

biologia della pesca ed acquacoltura;

biologia delle popolazioni umane;

biologia dello sviluppo;

biologia marina;

biologia umana;

biologia vegetale applicata;

biometria;

botanica sistematica;

calcolo numerico e programmazione;

chimica analitica;

chimica analitica clinica;

chimica analitica strumentale;

chimica degli alimenti;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

chimica delle sostanze organiche naturali;

chimica fisica biologica;

citochimica ed istochimica;

citogenetica;

citologia animale;

citologia sperimentale;

citologia vegetale;

citopatologia;

complementi di chimica organica;

complementi di fisiologia generale;

conservazione della natura e delle sue risorse;

didattica naturalistica e biologica;

ecofisiologia vegetale;

ecologia animale;

ecologia microbica;

ecologia preistorica;

ecologia umana;

ecologia vegetale;

elettrofisiologia;

embriologia comparata;

embriologia e morfologia sperimentale;

endocrinologia comparata;

entomologia;

enzimologia;

etologia;

etologia applicata;

evoluzione biologica;

farmacologia cellulare;

farmacologia molecolare;

fisiologia cellulare;

fisiologia comparata;

fisiologia delle piante coltivate;

fisiopatologia endocrina;

fitogeografia;

genetica dei microrganismi;

genetica delle popolazioni;

genetica molecolare;

genetica quantitativa;

genetica umana;

genetica vegetale;

geobotanica;

idrobiologia e pescicolture;

igiene degli alimenti;

igiene ambientale;

immunologia;

ingegneria genetica;

laboratorio di biologia molecolare;

laboratorio di ecologia

laboratorio di metodologie botaniche;
laboratorio di metodologie farmacologiche;
laboratorio di metodologie fisiologiche;
laboratorio di metodologie genetiche;
laboratorio di metodologie zoologiche;
laboratorio di microbiologia e serologia;
laboratorio di patologia generale;
laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
metodi fisici della biologia;
metodi per il trattamento dell'Informazione;
merceologia;
micologia;
microbiologia ambientale;
microbiologia industriale;
mutagenesi ambientale;
neurobiologia;
neurobiologia comparata;
oceanografia;
paleobotanica;
paleontologia;
paleontologia umana e paleoetnologia;
palinologia;
parassitologia;
patologia cellulare;
patologia molecolare;
patologia vegetale;
planctologia;
primatologia;
protozoologia;
psicobiologia;
radiobiologia;
scienza dell'alimentazione;
storia della biologia;
ultrastrutture vegetali;
tossicologia;
virologia;
virologia vegetale;
zoocolture;
zoogeografia;
zoologia applicata;
zoologia sistematica;
zoologia dei vertebrati;
microbiologia applicata;
citologia ed embriologia vegetale;
chimica biorganica;
chimica macromolecolare;
endocrinologia generale;
immunogenetica;
metodi ed apparati di misura per la biologia;
fitochimica;
biopedologia;
etologia ed ecologia animale;
biomineralogia;
neurologia comparata;
principi di ingegneria biochimica;
processi biologici industriali;
psicologia e sociologia animale;
tecnica delle fermentazioni industriali;
zoocenosi terrestri;
zoogeografia ed ecologia animale;
citotassonomia ed embriologia vegetale;
botanica evoluzionistica;
metodologie tassonomiche botaniche;
briologia;
aerobiologia;
fotobiologia;
microbiologia e micologia marina;
biologia della senescenza;
ecologia fisiologica;
educazione ambientale e sanitaria;
spettroscopia di risonanza magnetica;
chimica fisica delle interfasi;
cinetica chimica;
analisi strumentale organica;
esercitazioni organiche superiori;
chimica bioinorganica;
citologia e citofisiologia vegetale.

Nello statuto dell'Università degli studi della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Dipartimento di matematica

Art. 48

metodi matematici e statistici;
calcolo numerico e programmazione;
metodi per il trattamento dell'informazione.

Dipartimento di chimica

Art. 50

chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
chimica fisica;
laboratorio di chimica;
chimica dell'ambiente;
analisi biochimiche-cliniche;
biochimica industriale;
chimica analitica;
chimica analitica clinica;
chimica analitica strumentale;
chimica degli alimenti;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica fisica biologica;
complementi di chimica organica;
biocristallografia;
merceologia;
microbiologia industriale;
fitochimica;
tecniche delle fermentazioni industriali;
chimica macromolecolare;
chimica biorganica;
principi di ingegneria biochimica;
processi biologici industriali;
chimica fisica biologica;
spettroscopia di risonanze magnetiche;
chimica fisica delle interfasi;
cinetica chimica;
chimica bioinorganica;
analisi strumentale organica;
esercitazioni organiche speciali.

Dipartimento di scienze della terra

Art. 53

biomineralogia.

L'art. 51 dello statuto dell'Università della Calabria viene così sostituito:

Dipartimento di biologia cellulare

Art. 51

citologia ed istologia;
chimica biologica;
fisiologia generale;
genetica;
anatomia comparata,
biologia molecolare;
laboratorio di biologia sperimentale II;
antropologia;
fisiologia generale II;
igiene;
biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica;
microbiologia applicata;
microbiologia generale;
anatomia umana;
farmacologia;
patologia generale;
analisi biochimiche-cliniche;
antropometria;
biometria;
batteriologia;
biochimica cellulare;
biochimica comparata;
biochimica fisica;
biochimica macromolecolare;
biologia cellulare;
biologia delle popolazioni umane;
biologia dello sviluppo;
biologia umana;
citogenetica;
citologia sperimentale;
citopatologia;
complementi di fisiologia generale;
didattica naturalistica e biologica;
elettrofisiologia;
embriologia comparata;
embriologia e morfologia sperimentale;
endocrinologia comparata;
enzimologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
fisiologia cellulare;
fisiologia comparata;
fisiopatologia endocrina;
genetica dei microrganismi;
genetica delle popolazioni;
genetica molecolare;
genetica quantitativa;
genetica umana;
genetica vegetale;
igiene degli alimenti;

immunologia;
ingegneria genetica;
laboratorio di igiene;
laboratorio di biologia molecolare;
laboratorio di metodologie farmacologiche;
laboratorio di metodologie fisiologiche;
laboratorio di metodologie genetiche;
laboratorio di microbiologia e sierologia;
laboratorio di patologia generale;
metodi fisici della biologia;
neurobiologia,
neurobiologia comparata;
paleontologia umana e paleoetnologia;
patologià cellulare;
patologia molecolare;
primatologia;
psicobiologia;
radiobiologia;
scienza dell'alimentazione;
tossicologia;
virologia;
biologia generale I;
biologia generale II;
istologia ed embriologia;
fisiologia generale (corso annuale);
fisiologia generale I (primo anno del corso);
fisiologia generale II (secondo anno del corso);
immunogenetica;
metodi ed apparati di misure per la biologia;
endocrinologia generale;
biochimica applicata;
neurologia comparata.

L'art. 52 dello statuto dell'Università della Calabria è così sostituito:

Dipartimento di ecologia

Art. 52

zoologia;
botanica;
fisiologia vegetale;
ecologia;
laboratorio di biologia sperimentale I;
botanica II;
zoologia II;
ecologia applicata;
algologia;
anatomia vegetale;
biochimica vegetale;
biologia della pesca ed acquacoltura;
biologia marina;
biologia vegetale applicata;
botanica sistematica;
citochimica ed istochimica;
citologia animale;
citologia vegetale;
conservazione della natura e delle sue risorse;
ecofisiologia vegetale;
ecologia animale;
ecologia microbica;
ecologia preistorica;
ecologia umana;
ecologia vegetale;
entomologia;
etologia;
etologia applicata;
evoluzione biologica;
fisiologia delle piante coltivate;
fitogeografia;
geobotanica;
idrobiologia e pescicolture;
igiene ambientale;
laboratorio di ecologia;
laboratorio di metodologie botaniche;
laboratorio di metodologie zoologiche;
laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
micologia;
microbiologia ambientale;
mutagenesi ambientale;
oceanografia;
paleontologia;
palinologia;
parassitologia;
patologia vegetale;
planctologia;
protozoologia;
storia della biologia;
ultrastrutture vegetali;
virologia vegetale;
zoocolture;
zoogeografia;
zoologia applicata;

zoologia sistematica;
zoologia dei vertebrati;
citologia ed embriologia vegetale;
etologia ed ecologia animale;
zoogeografia ed ecologia animale;
psicologia e sociologia animale;
zoocenosi terrestri;
biopedologia;
citotassonomia ed embriologia vegetale;
botanica evoluzionistica;
metodologie tassonomiche vegetali;
briologia;
aerobiologia;
fotobiologia;
citologia e citofisiologia vegetale;
microbiologia e micologia marina;
biologia della senescenza;
ecologia fisiologica;
educazione ambientale e sanitaria;
biogeografia;
botanica (primo anno del corso con esame);
botanica (secondo anno del corso con esame);
botanica (corso annuale);
pedologia;
geografia;
metodi ed apparati di misura per l'ecologia;
zoologia (primo anno del corso);
zoologia (secondo anno del corso);
zoologia (corso annuale);
principi di ingegneria ambientale;
tecniche di risanamento ambientale;
entomologia agraria;
agronomia;
risanamento forestale e selvicoltura;
utilizzazione agronomica e forestale del suolo;
patologia vegetale;
etnologia;
zootecnia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata, 31 ottobre 1992

Il rettore: FREGA

93A4451

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 agosto 1993, n. **16.**

Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 3, lettera *c)* - Fidejussioni.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - assessorati agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e Bolzano - assessorati agricoltura e foreste

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

In risposta a quesiti pervenuti a questa amministrazione sulla questione indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Con la circolare n. 185 del 15 giugno 1987 e successive modifiche ed integrazioni sono stati definiti procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, in attuazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 3, lettera *c)*.

Con le medesime disposizioni è stato stabilito che gli organismi beneficiari di contributi sono tenuti a rilasciare fidejussione a garanzia della copertura del contributo per il riequilibrio finanziario, della buona esecuzione dell'opera da realizzare e del fatto che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni dalla data di incasso da parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito.

Si consente che la garanzia fidejussoria a copertura dell'intero importo dell'agevolazione, maggiorato degli interessi legali, possa essere presentata anche da più soggetti abilitati a rilasciarla.

Unitamente alle circolari sono stati pubblicati fac-simili di polizze al fine di uniformare la tipologia dei contratti da produrre e prevedere nello stesso tempo quelle clausole a maggiore garanzia dell'Amministrazione.

Nelle stesse disposizioni, per quanto riguarda i soggetti che possono prestare garanzia, si fa riferimento a «banca» o a «società assicuratrice»; ciò a solo titolo esemplificativo, senza peraltro escludere altre società o enti comunque abilitati a rilasciare fidejussioni, ai sensi della legislazione vigente, nazionale o regionale.

Il Ministro: DIANA

93A4450

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 maggio 1993 la fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Enrica Pecchi, nata a Milano il 4 ottobre 1928 ed ivi deceduta il 13 novembre 1980, disposto con testamento olografo pubblicato dal notaio Enrico Lainati di Milano il 3 febbraio 1981, al n. 10633 di rep.

Il legato spettante alla fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 53 000 000 di capitale più interessi maturati e maturandi e sarà destinata ai fini istituzionali della fondazione stessa

93A4455

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'«Associazione Sigilli», in Milano

Con decreto ministeriale 27 luglio 1993 l'«Associazione Sigilli», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto, composto di 18 articoli, redatto il 21 giugno 1993 con atto n. di rep. 92584, a rogito del dott. Enrico Chiodi Daelli, notaio in Milano.

93A4456

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n 67 del 15 luglio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «OTO-CERULEN».

Titolare A.I.C: Teknofarma S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - codice fiscale 00779340017.

Modifiche apportate: composizione. (limitatamente agli eccipienti) La nuova composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione

principio attivo. invariato
eccipienti polietilenglicole 400 q.b. a 100 ml (circa 108 g).

Numero di codice. alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di codice a fianco indicato: flacone contagocce da 25 ml - codice n. 100086014.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 68 del 15 luglio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «ORAMEC» (ivermectina).

Titolare A I.C : Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Merck Sharp & Dohme S.p.a. (Italia) con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Produttore: Il titolare dell'A I C. nel proprio stabilimento sito in Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di codice.

flacone da 1 litro - codice n. 100064071,
flacone da 2,5 litri - codice n 100064029.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: Ivermectina 0,08 g. Eccipienti glicole propilenico ml 20, polisorbato 80 g 8, alcol benzilico ml 3, sodio fosfato bibasico anidro g 0,39, sodio fosfato monobasico monoidrato g 1,02, acqua purificata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dei nematodi gastrointestinali dei vermi polmonari e di tutte le forme larvali di oestrus ovis, negli ovini, nonché dei nematodi gastrointestinali e dei vermi polmonari nei caprini.

Regime di dispensazione da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decreto n. 69 del 15 luglio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «NEO-DETOXOL».

Titolare A I C : Zoomedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Fano (PS), via Flaminia, 16 - codice fiscale 00643730419.

Modifiche apportate: titolare A.I C.: Nuovo titolare A I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco, A.C.R A.F. S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A I.C. nello stabilimento sito in Ancona, s s. 16 Adriatica, km 303.

Numeri di codice: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di codice a fianco indicato.

flacone da 100 ml iniettabile - codice n. 100061011,
flacone da 250 ml iniettabile - codice n. 100061023;
flacone da 150 g polvere - codice n. 100061035.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n 70 del 15 luglio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «NEOEMANTIN».

Titolare A.I C.: Zoomedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Fano (PS), via Flaminia, 16 - codice fiscale 00643730419.

Modifiche apportate titolare A I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco, A.C R A.F. S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A.I C nello stabilimento sito in Ancona, s s. 16 Adriatica, km 303

Numeri di codice: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di codice a fianco indicato:

flacone da 20 ml iniettabile - codice n. 100060019,
flacone da 50 ml iniettabile - codice n. 100060021

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decreto n 71 del 15 luglio 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «BIO FLU», vaccino inattivato ed emulsionato contro l'influenza aviare.

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Chignolo Po (PV), s s 234 per Cremona km 28,2 - codice fiscale 04598310151.

Produttore: il titolare dell'A I C nel proprio stabilimento sito in Chignolo Po (PV).

Confezioni autorizzate e numeri di codice: scatola contenente 10 flaconi da 1 000 dosi cadauno - codice n. 100022021.

Composizione. ogni dose di vaccino (0,25 ml) contiene 640 UEA (Unità emoagglutinanti) di virus H6N2 dell'influenza aviare concentrato e inattivato con formaldeide 0,025 ml, 640 UEA (Unità emoagglutinanti) di virus H9N2 dell'influenza aviare concentrato e inattivato con formaldeide ml 0,025

Adiuvante: olio minerale leggero secondo USP XX Ed 0,180 ml, sorbitan monooleato 0,020 ml

Preservante: sodio etilmercurio tiosalicilato 25 mcg.

Indicazioni terapeutiche vaccinazione preventiva contro l'influenza aviare.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decreto n 72 del 15 luglio 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «BIO B1 + H120», vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la pseudopeste aviare e la bronchite infettiva dei polli.

Titolare A I C Bioteke S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Chignolo Po (PV), s s 234 per Cremona km 28,2 - codice fiscale 04598310151.

Produttore: il titolare dell'A.I C nel proprio stabilimento sito in Chignolo Po (PV).

Confezioni autorizzate e numeri di codice scatola di 10.000 dosi contenente 10 flaconi da 1 000 dosi ciascuno - codice n 100026018

Composizione: ogni dose di vaccino liofilizzato contiene almeno $10^{6.5}$ DIE/50 di virus attenuato della pseudopeste aviare, ceppo Hitchner B1, ed almeno 10^{3} DIE/50 di virus attenuato della bronchite infettiva dei polli, ceppo H120. Ciascuno dei due ceppi di virus è coltivato separatamente in purezza su uova embrionate di gallina esenti da microorganismi patogeni specifici

Eccipienti peptone 0,04 mg, lattosio 0,06 mg neomicina solfato 1 mcg.

Indicazioni terapeutiche vaccinazione preventiva a mezzo di acqua di bevanda, contro la pseudopeste e la bronchite infettiva dei polli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decreto n 73 del 15 luglio 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «AUJINFLU SUIVAX», vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky e l'influenza del suino.

Titolare A.I.C.: Nuova Eurobio Vaccini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO), via Emilia, 265 - codice fiscale 01342040175.

Produttore. Il titolare dell'A I C. nel proprio stabilimento in Maclodio (BS).

Confezioni autorizzate e numero di codice: flacone da 100 ml codice n. 100036019.

Composizione. una dose di vaccino (2 ml) contiene

colture inattivate di:

virus della malattia di Aujeszky (gI negativo): 10 DICT50,
virus dell'influenza suina H1N1: 400 U.A.;
virus dell'influenza suina H3N2: 400 U.A.,

eccipienti:

alluminio idrossido 40 mg.
sodio etilmercurio tiosalicilato 0,2 mg,
neomicina solfato 100 mcg;
soluzione tampone salina q.b. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky e dell'influenza del suino.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n 75 del 15 luglio 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «AUJEVAX», vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky (pseudorabbia) dei suini e dei bovini

Titolare A I C Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede legale e domicilio fiscale in Perugia, via G Salvemini, 1 - codice fiscale 00150090546

Modifiche apportate. composizione la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml contengono:

principio attivo virus inattivati della malattia di Aujeszky (non meno di $50 \times 10^{8.85}$ DCP50),

eccipienti formolo 0,2 ml, alluminio idrossido (sostanza secca) 1 300 mg, saponina 10 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a 100 ml.

Numero di codice: alla composizione di seguito elencata viene attribuito il numero di codice a fianco indicato. flacone da 100 ml - codice n 100063015.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decreto n 76 del 15 luglio 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «IZOVAC SUI-FLU», vaccino adsorbito inattivato contro l'influenza bovina.

Titolare A I C.: IZO S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282 - codice fiscale 00291440170

Produttore il titolare dell'A I C nel proprio stabilimento sito in Brescia

Confezioni autorizzate e numeri di codice

flacone da 20 ml pari a 10 dosi - codice n 100025016,
flacone da 100 ml pari a 50 dosi - codice n 100025030

Composizione: una dose di 2 ml contiene

virus influenzale inattivato sottotipo H1 N1 stipite A SW OMS 2899 640 UA;
virus influenzale inattivato sottotipo H3 N2 stipite A SW OMS 3633 640 UA

Eccipienti:

sodioetilmercuriotiosalicilato 0,2 mg:
alluminio idrossido 7,4 mg;
soluzione tampone fosfato q b a 2 ml

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro l'influenza suina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n 77 del 15 luglio 1993

Prodotto medicinale per uso veterinario «PRID 2 mm»

Titolare A I C.: Sanofi Santé Nutrition Animale - La Ballastiere - Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla Società Carlo Gellini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Coppola de' Musitani, 24/B2.2 - codice fiscale 03623880584.

Produttore: Il titolare dell'A.I.C nello stabilimento sito in Libourne Cedex (Francia) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controlli anche da parte della Società Farmaceutici Gellini S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (LT).

Confezioni autorizzate e numero di codice cofanetto in plastica da 10 spirali - codice n. 100081013.

Composizione. una spirale contiene

principi attivi:
progesterone (micronizzato) 1 55 g.

eccipienti:

silicone elastomero 19,11 g;
silicone fluido 2,16 g;
octanoato stannoso 0,14 g.

una capsula di gelatina contiene:
principi attivi:
estradiolo benzoato 10 mg;

eccipienti:
lattosio 283 mg;
amido di mais 6 mg;
magnesio stearato 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: bovine di razze da carne e da latte (primipare e pluripare). induzione o sincronizzazione dei calori (*) e dell'ovulazione.

Riduzione del periodo d'interparto, subestro, recupero di bovine acicliche, induzione dei calori in caso di ritardo nella comparsa della ciclicità dopo la pubertà (*).

Per tutte le indicazioni sopra riportate Prid va lasciato in sito per 12 giorni consecutivi.

La fecondazione può essere praticata dopo 48 e 72 ore (o dopo 56 ore) dalla sua rimozione senza dover ricorrere al rilevamento dei calori.

Regime di dispensazione. da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

(*) Per queste indicazioni, nelle bovine da latte, non è necessario somministrare PMSG al momento della rimozione di Prid.

Decreto n. 78 del 15 luglio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «ENGEMICINA» (ossitetraciclina).

Titolare A I C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Società Intervet Italia S r l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155

Produttore: il titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Boxmer (Olanda)

Confezioni autorizzate e numeri di codice

1 flacone 50 ml al 5% - codice n. 100024013;
1 flacone 100 ml al 5% - codice n. 100024025;
12 flaconi 100 ml al 5% - codice n. 100024037;
1 flacone 100 ml al 10% - codice n. 100024049;
1 flacone 250 ml al 10% - codice n. 100024052;
12 flaconi 100 ml al 10% - codice n 100024064;
6 flaconi 250 ml al 10% - codice n 100024076

Composizione.

engemicina 5% - ogni flacone contiene per ml

principio attivo ossitetraciclina 56,5 mg (pari a 50 mg di ossitetraciclina);

eccipienti formaldeide sodica sulfossilata 5 mg, magnesio ossido 4,32 mg, povidone K17 100 mg, etanolamina 11 mg, acqua per iniezioni q b a 1 ml.

Engemicina 10% - ogni flacone contiene per ml

principio attivo ossitetraciclina cloridrato 113 mg (pari a 100 mg di ossitetraciclina);

eccipienti. formaldeide sodica sulfossilata 5 mg, magnesio ossido 8,65 mg, povidone K12 250 mg, etanolamina 20 mg, acqua per iniezioni q b. a 1 ml

Indicazioni terapeutiche per il trattamento delle infezioni causate da microorganismi sensibili alla ossitetraciclina nei cavalli, bovini, pecore, suini, cani e gatti

Regime di dispensazione da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia

Decreto n. 79 del 15 luglio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «ZOOBIOTIC» (amoxicillina).

Titolare A.I.C : Laboratoires Calier S A , Barcelona 26 - 08520 Les Franqueses del Vallés (Spagna), rappresentata in Italia dalla Società Unifarma S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Codogno (MI), via Roma, 65 - codice fiscale 07805360158.

Produttore: il titolare dell'A I.C. nello stabilimento Laboratoires Calier S A. (Spagna) 26 (P.là Ramassà) - 08520 Les Franqueses del Vallés.

Confezioni autorizzate e numeri di codice·

flacone da 100 ml - codice n. 100015015;
flacone da 250 ml - codice n. 100015027.

Composizione: ogni ml di sospensione iniettabile contiene
principio attivo:
amoxicillina (sotto forma triidrata) 150 mg;

eccipienti:

clorbutanolo 2 mg;
butilidrossianisolo 0,1 mg;
EDTA disodico 0,5 mg;
olio di cocco frazionato (Myritol) q b a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche. per il trattamento delle infezioni da batteri gram-positivi e gram-negativi, tra cui i seguenti: Actinomyces bovis, Actinobacillus lignieresi, Actinobacillus equuli, Bordetella bronchiseptica, Clostridium spp, Corynebacterium spp, Escherichia coli, Erysipelothrix rhusiopathiae, Fusiformis spp, Haemophilus spp, Moraxella spp, Pasteurella spp, Proteus mirabilis, Salmonella spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp.

Per il trattamento di infezioni sensibili all'amoxicillina nei bovini, negli equini, negli ovini, nei suini, nei gatti e nei cani, comprendenti: infezioni broncopolmonari acute o croniche, setticemia neonatale, enterite del suinetto, salmonellosi articolare, infezioni recidivanti da piogeni Infezioni del tratto genitale Infezioni orofaringee, infezioni delle vie urinarie

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

93A4506

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento·

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza

diritto penale (biennale).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia

geografia;
storia della psicologia,
filologia germanica;
storia della filosofia (biennale)

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di economia e commercio

istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale (biennale),
economia politica (biennale),
analisi economica.

Facoltà di medicina e chirurgia

ginecologia endocrinologica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

ecologia.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;
scienza e tecnologia dei materiali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4545

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

calcolo delle probabilità,
geometria.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

antropologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

petrologia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facolta di agraria:

zoologia generale agraria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia greca.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica;
chimica (limitatamente a ingegneria);
analisi matematica;
costruzioni idrauliche;
ingegneria sanitaria ambientale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia

storia dell'Italia contemporanea
storia dell'Europa contemporanea.
lingua e letteratura slovena

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia

linguistica generale

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

chimica biologica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4546

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 12 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 12 agosto 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620,05
ECU	1803,60
Marco tedesco	943,54
Franco francese	268,89
Lira sterlina	2384,23
Fiorino olandese	837,24
Franco belga	44,194
Peseta spagnola	11,422
Corona danese	230,38
Lira irlandese	2208,78
Dracma greca	6,752
Escudo portoghese	9,226
Dollaro canadese	1235,64
Yen giapponese	15,691
Franco svizzero	1062,82
Scellino austriaco	134,09
Corona norvegese	216,73
Corona svedese	198,74
Marco finlandese	275,00
Dollaro australiano	1101,63

93A4546

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1993

Il conto del Tesoro del mese di giugno 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		283.669 056.726		
Gestione di bilancio	Entrate finali	211.868.021.325.947		— 50.238.092.801.402
	Spese finali		262.106.114.127.349	
	Rimborso di prestiti		34 942.488.889.755	
	Accensione di prestiti	109.048.478 339 537		
	TOTALE	320 916.499 665 484	297.048 603.017.104	23.867.896.648.380
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1 470.272 932 343.661	1.482.471.770.893.929	— 12.198 838.550 268
	Crediti di tesoreria	420.246.604 528.685	431.944.839.683.156	— 11.698.235.154.471
	TOTALE	1.890.519.536 872.346	1.914.416.610.577.085	— 23.897.073.704.739
	TOTALE COMPLESSIVO	2.211 719 705 594 555	2 211.465.213.594.189	
Fondo di cassa al 30 giugno 1993			254.492 000.366	
	TOTALE A PAREGGIO	2.211.719.705.594.555	2.211.719.705.594.555	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 30 giugno 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	283.669.056.725	254 492.000.366	— 29.177 056 359
Crediti di tesoreria	328 796.676.167.192	340 494.911 321.663	11.698 235.154.471
TOTALE	329 080 345 223 917	340 749 403 322 029	11 669 058 098 112
Debiti di tesoreria	901 844.529 885.282	889 645.691 335.014	— 12.198 838.550 268
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 572.764.184 661 365	— 548.896 288.012.985	23 867 896.648.380

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 giugno 1993 L. 1 678 736

Il dirigente CATULLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie................	195.557.000.000.000 *				
TITOLO II – Entrate extra tributarie............	16.151.404.030.240 *				
ENTRATE CORRENTI .	211.708.404.030.240 *	TITOLO I — Spese correnti	231.458.992.495.458	Risparmio pubblico .	— 19.750 588 465 218 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	159.617.295.707 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	30.647.121.631.891		
ENTRATE FINALI . . .	211.868.021.325.947	SPESE FINALI . . .	262.106.114.127.349	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 50 238 092.801 402 ·
		TITOLO III — Rimborso di prestiti...............	34.942.488.889.755		
ENTRATE FINALI . . .	211.868.021.325.947	SPESE COMPLESSIVE .	297.048.603.017.104	Ricorso al mercato	— 85 180 581 691 157
TITOLO IV – Accensione di prestiti............	109.048.478.339.537				
ENTRATE COMPLESSIVE..................	320.916.499.665.484	SPESE COMPLESSIVE .	297.048.603.017.104	Saldo di esecuzione del bilancio	23 867.896 648 380

* Dati provvisori

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa			L 2 327 090 462 696			
II In deposito all'estero			» 23 010 906 893 206	25 337 997 355 902		
CREDITI IN ORO (FECoM)				L 8 733 054 656 235		
CASSA				» 7 868 693 666		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio						
– ordinario		L 267 792 455 648				
– ammassi		» 2 840 553 209 656	3 108 345 665 304			
II Anticipazioni						
in conto corrente		L 758 722 895 890				
a scadenza fissa		» —				
— di cui al D M Tesoro 27-9-1974		» —	758 722 895 890			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L —	3 867 068 561 194		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L		
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I – ECU			L 3 799 072 308 992			
II – Altre attività						
biglietti e divise		L. 4 980 313 657				
– corrispondenti in conto corrente		» 3 950 956 042 118				
– depositi vincolati		» 20 766 945 979 065				
– diverse		» 329 844 874 920	25 052 727 209 760	28 851 799 518 752		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L 6 711 857 192 349		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE				»		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L 9 321 234 557 371			
II — Conti speciali			» 6 129 556 606 375	15 450 791 163 746		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L —		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 54 562 745 097 733		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 431 569 622 343		
TITOLI DI PROPRIETA						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
– in libera disponibilità		L 110 811 279 242 058				
per investimento delle riserve statutarie		» 3 749 470 333 669				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		» 3 079 256 034 100	117 640 005 609 827			
II Titoli di società ed enti						
– per investimento delle riserve statutarie		L 127 076 620 448				
– per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		» 589 372 820 790	716 449 441 238			
III Azioni e partecipazioni						
di società ed enti controllati.						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 294 453 894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 171 497 584 006	171 792 037 900				
di società ed enti collegati.						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 25 060 268 122					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 5 723 750 933	30 784 019 055				
di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 517 056.777.283					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	» 649 654 615 735	1 166 711 403 018	1 396 287 459 973	119 725 742 511 038		
FONDO DI DOTAZIONE U I C				L 500 000 000 000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici			L 3 337 444 010 627			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)			» 577 460 930 833	3 914 904 941 460		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*)				L 13 354 080 222		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili			L 141 375 393 043			
II — Impianti			» 306 146 278 419			
III — Monete e collezioni			» 847 220 088	448 368 891 550		
PARTITE VARIE						
I - Biglietti banca in fabbricazione			L —			
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici completati		L 66 638 541 375				
– in allestimento		» —	66 638 541 375			
III – Oneri pluriennali in ammortamento			L 23 439 607 670			
IV – Debitori diversi			» 441 507 146 610			
V — Altre			» 4 812 892 963 684	5 344 478 259 339		
RATEI				L 5 751 637 453 988		
RISCONTI				» 400 000 000		
SPESE DELL'ESERCIZIO				» 8 885 589 971 742		
				L 288 539 227 971 259		
CONTI D'ORDINE						
I – Titoli ed altri valori						
a garanzia		L. 2 080 585 685 919				
altri		» 1 819 974 835 266 832	1 822 055 420 952 751			
II — Depositari di titoli e valori						
— interni		L. 573 221 250 922				
— esteri		» 9 299 958 385 305	9 873 179 636 227			
III – Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 885 193 473 627			
IV – Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)						
— titoli		L 45 084 600 000.000				
— corrispondenti interni		» —				
-- corrispondenti esteri		» 36 809 192 021 491	81 893 792 021 491			
V – Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)						
- titoli		L. 250 000 000 000				
valute e lire		» 6 932 136 606 852	7 182 136 606 852			
VI Ordini in corso						
acquisti di valute		L 556 204 645 000				
lire a fronte vendite di valute		»				
acquisti di titoli		» 75 806 099 670				
lire a fronte vendite di titoli		» 70 370 157 853	702 380 902 523			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			L. 3 106 922 009	1 922 595 210 515 480		
TOTALE				L 2 211 134 438 486 739		

(*) T Q P – Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

93A4521

30 giugno 1993

PASSIVO

Voce							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L	84 496 752 566 000		
VAGLIA CAMBIARI					»	568 163 309 894		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I Ordini di trasferimento			L					
II Altri			»	987 361 620		987 316 620		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L	99 486 386 757 743				
II Di altri enti			»	242 221 886 218		99 728 608 643 961		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L					
II A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita			»	211 428 911				
III Conti vincolati investimenti all estero			»					
IV Società costituende			»	803 062 546				
V Altri			»	14 506 979 618		15 521 471 075		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L	74 578 996 018		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	246 466 723		
CONTI DELL ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C					»	6 129 556 606 375		
PASSIVITA VERSO L ESTERO								
I Depositi in valuta estera			L	244 721 088 631				
II Conti dell estero in lire			»	164 685 626 618				
III Altre			»	1 660 281 422 887		2 069 688 138 136		
DEBITI IN ECU (FECoM)					L	15 444 911 848 584		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					»			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	143 473 707 317		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I Di riserva per adeguamento valutazione oro			L	30 309 085 852 088				
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1 200 795 276 401				
III Svalutazione portafoglio			»	234 919 178 078				
IV Oscillazione cambi			»	2 880 060 009 224				
V Adeguamento cambi ex art 104 1° c lett c) T U I R			»	4 448 604 621 993				
VI Oscillazione titoli			»	5 738 394 015 390				
VII Copertura perdite eventuali			»	2 803 006 748 480				
VIII Assicurazione danni			»	936 691 685 925				
IX Ricostruzione immobili			»	2 243 801 851 969				
X Rinnovamento impianti			»	841 250 000 000				
XI Imposte			»	711 460 016 745				
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	5 145 936 431 186				
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1 526 116 067				
XIV Per l indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1 240 537 609		57 496 745 341 155		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L	769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	118 665 495 547		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	222 952 118 197		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R					»	23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	24 646 677 939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	10 572 876 130		
PARTITE VARIE								
I Creditori diversi			L	72 168 252 583				
II Altre			»	3 992 960 203 806		4 065 128 456 389		
RATEI					L	299 555 999 557		
RISCONTI					»	181 099 401 287		
CAPITALE SOCIALE					»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	2 307 481 360 044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	2 479 303 525 629		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 3 1983 N 72					»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990 N 408					»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991 N 413					»	32 766 651 690		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»			
RENDITE DELL ESERCIZIO					»	9 251 174 288 319		
					L	288 539 227 971 259		
CONTI D ORDINE								
I Depositanti di titoli ed altri valori			L	1 822 055 420 952 751				
II Titoli e valori presso terzi			»	9 873 179 636 227				
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	885 193 473 627				
IV Titoli valute e lire da consegnare (n s vendite a termine)								
titoli	L	45 084 600 000 000						
valute e lire	»	36 809 192 021 491		81 893 792 021 491				
V Creditori per titoli valute e lire da consegnare (n s acquisti a termine)								
titoli	L	250 000 000 000						
corrispondenti interni	»							
corrispondenti esteri	»	6 932 136 606 852		7 182 136 606 852				
VI Ordini in corso								
lire a fronte acquisti di valute	L	556 204 645 000						
— vendite di valute	»							
lire a fronte acquisti di titoli	»	75 806 099 670						
— vendite di titoli	»	70 370 157 853		702 380 902 523				
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza			L	3 106 922 009		1 922 595 210 515 480		
TOTALE					L	2 211 134 438 486 739		

Il Ragioniere generale PONTOLILLO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Mazzini» di Torriglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova prot n 549/sett II del 15 aprile 1992 la scuola media statale «G Mazzini» di Torriglia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un proiettore «Rotomatic Autofocus 630» del valore di L 250 000, offerta dal Club Valle Scrivia

93A4457

Autorizzazione alla scuola media statale «Alberto Garbaccio» di Mosso S. Maria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. n 1861/sett. I del 6 aprile 1992 la scuola media statale «Alberto Garbaccio» di Mosso S. Maria è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Fotorex U-Bix 160 del valore di L 1 900 000, offerta dalla Cassa di risparmio di Biella

93A4458

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Spallanzani» di Casalgrande ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot n. 10979/sett. II del 3 marzo 1993 la scuola media statale «L. Spallanzani» di Casalgrande è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni, offerte da.

1) comune di Casalgrande· una fotocopiatrice usata del valore di L 500.000,

2) Associazione industriali di Reggio Emilia. un videoregistratore del valore di L 654 000

93A4459

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Giuseppe Andreoli» di Correggio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 9389/sett. II del 4 marzo 1992 la scuola media statale «Don Giuseppe Andreoli» di Correggio è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, offerta dal Credito emiliano di Reggio Emilia.

93A4460

Autorizzazione alla scuola media statale «F.lli Cairoli» di Groppello Cairoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 392/sett. II del 28 aprile 1992 la scuola media statale «F.lli Cairoli» di Groppello Cairoli è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L 150 000, offerta dalla ditta Farmabios S r l di Groppello Cairoli

93A4461

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Dalla Chiesa» di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 2017/sett. II del 29 maggio 1992 la scuola media statale «A. Dalla Chiesa» di Reggio Emilia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 7.000 000 per l'acquisto di due pianoforti, offerta dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia

93A4462

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Fontanesi» di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n 9391/sett II del 3 marzo 1992 la scuola media statale «A Fontanesi» di Reggio Emilia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L 1 000.000 per l'acquisto di materiale librario, offerta dai genitori degli alunni del suddetto istituto

93A4463

Autorizzazione alla scuola media statale «Carducci» di Reggiolo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 2163/sett. II del 31 marzo 1993 la scuola media statale «Carducci» di Reggiolo è stata autorizzata ad accettare la donazione di un Computer M 19, offerta dal sig. Crema Ferruccio

93A4464

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Riccione ad accettare una donazione

Con decreto n 974/92/1-2 del 29 maggio 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore pro-tempore della direzione didattica 3° circolo di Riccione è stato autorizzato ad accettare la donazione di un lettore video del valore di L. 290.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare statale di Ponte all'Asse.

93A4465

Autorizzazione alla direzione didattica di Predappio ad accettare una donazione

Con decreto n. 86/93/1-2 del 29 maggio 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore pro-tempore della direzione didattica di Predappio è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer e di un monitor del valore complessivo di L. 800.000, disposta dalla sig.ra Pioli Maria Rosa

93A4466

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di S. Casciano Val di Pesa ad accettare una donazione

Con decreto n. 175 del 29 maggio 1993 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di S. Casciano Val di Pesa è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori del valore di L. 740.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Mercatale Val di Pesa.

93A4467

Autorizzazione alla direzione didattica del 7° circolo di Cesena ad accettare una donazione

Con decreto n. 975/92/1-2 del 29 maggio 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore pro-tempore della direzione didattica 7° circolo di Cesena è stato autorizzato ad accettare la donazione di un video registratore del valore di L. 704.900, disposta dal comitato genitori mensa autogestita della scuola elementare Vigne.

93A4468

Autorizzazione alla direzione didattica n. 21 di Firenze scuola elementare «Bechi» ad accettare una donazione

Con decreto n. 254 del 29 maggio 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica n. 21 di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 2 201 500, disposta dalla sig ra Rossi Rosanna.

93A4469

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Lamporecchio ad accettare una donazione

Con decreto n. 1710/1-9 del 10 giugno 1993 del prefetto della provincia di Pistoia il direttore didattico della direzione didattica statale di Lamporecchio è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti M 240 usato del valore di L. 500.000 e una stampante Olivetti DM 309/L nuova del valore di L. 1 166.200, disposta dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

93A4470

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale tra associazioni di produttori di carni bovine

Con decreto ministeriale n. 95463 dell'8 luglio 1993 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale tra associazioni di produttori di carni bovine - UNALCAB - con sede in Roma, via Ostiense n. 131/*L*, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/1978 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

93A4453

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani

Con decreto ministeriale n. 95462 dell'8 luglio 1993 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani - U.N.A. Api, con sede in Roma, via Alessandria n. 199/c, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/1978 e riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

93A4454

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Amerino» in contenitori di vetro

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 513 del 14 luglio 1993 la S.A.M.I.T. S.r.l. con sede e stabilimento in Acquasparta (Terni), via S. Francesco n. 1, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Amerino» sia liscia che addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro della capacità di litri 0,20 - 0,25 - 0,33 e 0,75.

93A4471

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità riguardante: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 32, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel decreto n. 487/1993 del 18 giugno 1993, al punto 4) dove è scritto: «n. A.I.C.: 027898042 (in base 10) *OUMD5G* (in base 32) ...», si legga: «n. A.I.C.: 027898042 (in base 10) *OUMDGU* (in base 32) ...»; alla pag. 33, prima colonna, nel medesimo decreto, al secondo rigo, dove è scritto: «... negli stati *percirrotici* ...», si legga. «... negli stati *precirrotici* ...».

93A4565

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s.
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. **345.000**
	- semestrale	L. **188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. **63.000**
	- semestrale	L. **44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. **193.000**
	- semestrale	L. **105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. **63.000**
	- semestrale	L. **44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. **193.000**
	- semestrale	L. **105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L **664.000**
	- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189